



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Federazione Scacchistica Italiana

Corte Federale di Appello

Con sentenza del 25 novembre 2017 il Tribunale Federale della F.S.I. ha giudicato i tesserati **Pier Luigi BASSO, Andrea STELLA, Milan MRDJA, Igor NAUMKIN, Angelo DAMIA**, nonché le Società affiliate **A.S.D. B. Vergani “Paese degli Scacchi”, Club 64 A.S.D. e Club Scacchi Capri A.D.**, per una serie di violazioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina, poste in essere, prevalentemente, nel corso o in vista del Torneo di Montebelluna 2017, compiutamente specificate nell’atto di deferimento e contrassegnate dalle lettere da A1 a F.

**** ** ***

All’esito del giudizio, il Tribunale Federale ha dichiarato:

- Pier Luigi BASSO colpevole dell’incolpazione A2;
- Andrea STELLA colpevole dell’incolpazione B3, diversamente qualificati i fatti;
- Igor NAUMKIN colpevole dell’incolpazione D1;
- Angelo DAMIA colpevole dell’incolpazione E2;



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

- esenti da responsabilità i tesserati e le società per le rimanenti incolpazioni (A1, A3, B1, B2, C1, C2, D2, E1, F);

Avverso la decisione hanno proposto reclamo sia la Procura Federale che i tesserati, nei seguenti termini.

Procura Federale:

- reclamo per il capo A1 relativo a Pier Luigi BASSO, con richiesta di 30 mesi di inibizione;
- reclamo per il capo B1 relativo a Andrea STELLA, con richiesta di sospensione per anni 2 e trasmissione degli atti alla FIDE;
- reclamo per il capo B3 relativo a Andrea STELLA, con richiesta di sospensione per anni 1;
- reclamo per il capo C1 relativo a Milan MRDJA, con richiesta di sospensione per mesi 6;
- reclamo per il capo F relativo alla società A.S.D. B. Vergani Paese degli scacchi, con richiesta di 260 euro di multa.

Pier Luigi BASSO:

- Reclamo per il capo A2, con richiesta di assoluzione o riduzione della pena;

Andrea STELLA:

- Reclamo incidentale per i capi B1, B3;

Milan MRDJA:



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

- Reclamo incidentale per il capo C1;

Igor NAUMKIN

- Reclamo per il capo D1;

Angelo DAMIA

- Reclamo per il capo E2;

** **

All'udienza del 13 gennaio 2018, costituite le parti, la Corte Federale d'Appello ha concesso termine entro il 20 gennaio 2018 per presentare memorie; ed ulteriore termine entro il 22 gennaio 2018, per brevi repliche scritte, rinviando il procedimento all'udienza del 27 gennaio 2018.

In tale data, tutte le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale. L'udienza è stata rinviata al 3 febbraio 2018 per eventuali repliche e per la pronuncia della decisione. All'udienza del 3 febbraio 2018, in assenza di ulteriori repliche, è stato letto il dispositivo, come da verbale.

Motivi della decisione

In via preliminare, si deve affermare l'**irrevocabilità** delle decisioni per le quali non è stato proposto reclamo, da individuare in:

- Pier Luigi BASSO, assoluzione per il capo A3;
- Andrea STELLA, assoluzione per il capo B2;
- Milan MRDJA, assoluzione per il capo C2;



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- Igor NAUMKIN, assoluzione per il capo D2;
- Angelo DAMIA, assoluzione per il capo E1;
- Società Club 64 A.S.D. e Club Scacchi Capri A.D., assoluzione per il capo F.

Ritiene, inoltre, la Corte che debbano essere rigettate tutte le istanze di rinnovazione istruttoria, essendo il processo sufficientemente istruito, come di seguito verrà sottolineato.

NEL MERITO

Pier Luigi BASSO capi A1 e A2,

Andrea STELLA capi B1 e B3,

Milan MRDJA capo c1

Occorre esaminare, anzitutto, la questione attinente alla asserita irregolarità del Torneo di Montebelluna svoltosi nel gennaio 2017, così come riproposta a questa Corte dal 2° motivo di gravame dalla Procura Federale e relativo ai capi A1 (BASSO), B1 (STELLA) e C1(MRDJA) dell'atto di deferimento.

Il Tribunale Federale ha escluso che il suddetto Torneo sia stato alterato al fine di consentire ad Andrea STELLA di conseguire il punteggio necessario per la qualifica di Grande Maestro internazionale.

Le motivazioni poste a fondamento di tale decisione possono così essere sintetizzate:



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

- a) l'illecito sportivo, ai sensi dell'art. 32 RGD, presuppone il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio ingiusto;
- b) non risulta in atti l'esistenza di alcun accordo diretto tra i tesserati Basso, quale organizzatore del torneo, e Stella, in forza del quale il secondo abbia dato o promesso un corrispettivo al primo;
- c) l'asserito illecito sportivo non risulta neppure desumibile dalle due strade diverse prospettate dalla Procura e cioè dalle dichiarazioni di altri tesserati in particolare quelle di Guido Caprio e Luca Moroni;
- d) per quanto concerne Caprio, *"il perno su cui ruota la ricostruzione della Procura"* (cfr. pag.9 sentenza) in quanto l'unico che avrebbe saputo direttamente da Basso degli accordi illeciti che stavano dietro il torneo ed a cui, in ultimo fanno riferimento una serie di dichiarazioni testimoniali raccolte nel procedimento - a causa delle sue cattive condizioni di salute non ha potuto essere sentito come testimone nel giudizio ed inoltre la difesa di Basso ha depositato un suo scritto autografo, datato 17.7.2017 e non contestato da alcuna parte costituita, con cui ha smentito le dichiarazioni rilasciate dalla madre, Mirella Spinella Caprio, circa la notizia avuta dal figlio della *combine* del torneo di Montebelluna. Cadendo il ruolo di Caprio, cadono anche tutti gli elementi istruttori che da lui discendono.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Per quanto concerne Moroni, dalla trascrizione delle sue conversazioni Facebook con Basso, emerge che quest'ultimo tenga *"un contegno volutamente provocatorio, se non paradossale"* (cfr. pag.10 sentenza) in quanto Basso rende noto a Moroni che il mondo degli scacchi sarebbe sostanzialmente corrotto e alimenta la sua fama di seguace di una visione commerciale del mondo degli scacchi. Tuttavia le dichiarazioni di Basso a Moroni, in assenza di altre più concrete e contrariamente all'assunto della Procura, non integrano una confessione.

Organizzare tornei, come quello di Montebelluna, con formula "Scheveningen" ed invitare ad essi giocatori scelti con cura non costituiscono, da soli, illeciti sportivi.

Con il 2° motivo del reclamo, presentato in data 11.12.2017, la Procura Federale, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell'art.32 RGD, l'omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio, travisamento dei fatti nonché illogica e contraddittoria motivazione, svolge le seguenti argomentazioni:

1) afferma, richiamando testualmente parti della sentenza impugnata, che il Tribunale Federale per un verso ha ammesso, giustamente, che l'organizzazione del torneo di Montebelluna da parte di Basso per finalità illecite sia una possibile ipotesi; dall'altro, a tale ipotesi, ne ha contrapposta un'altra implausibile, giacché fondata sul presupposto erroneo che la formula



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Scheveningen faciliti il conseguimento di un punteggio elevato di qualcuno dei partecipanti;

2) sottolinea che, in realtà, le caratteristiche peculiari del torneo c.d. Scheveningen sono semplicemente queste: i giocatori sono divisi in due squadre e nessun giocatore può incontrare nel corso del torneo un proprio compagno di squadra, ma incontra solo giocatori della squadra avversaria. Ciascun giocatore anziché incontrare ad ogni turno di giuoco un avversario diverso, nel corso del torneo incontra per due volte uno stesso avversario, giocando una volta con il bianco e l'altra con il nero; cosicché se – come a Montebelluna- le due squadre sono composte da cinque giocatori ciascuna, ciascun giocatore disputerà 10 partite ma solo contro 5 avversari, con ciascuno dei quali giocherà due volte. In assenza di altre differenze con altri tipi di tornei nessuno scacchista potrebbe mai pensare che un corretto e regolare torneo con formula Scheveningen possa di per sé risultare più propizio, per il conseguimento di titoli internazionali, rispetto ad un torneo nel quale si giochi con le regole ordinarie. La formula Scheveningen può rappresentare un vantaggio, ai fini del conseguimento dei titoli, soltanto ove si tratti di un torneo truccato giacché consente di attuare la combine coinvolgendo un numero assai limitato di partecipanti al torneo, cioè nel caso di Montebelluna al massimo i cinque componenti della squadra avversaria di quella di Stella;



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

3) evidenza che il Tribunale Federale, ritenendo erroneamente che anche l'organizzazione di tornei cd Scheveningen onesti possa attirare giocatori desiderosi di conseguire "più facilmente" titoli internazionali, ha su queste base fornito un'interpretazione irragionevolmente benevola delle dichiarazioni di Basso e Moroni, ascrivendole a vanterie del primo in merito al proprio ruolo emergente quale organizzatore. In realtà è la prima ipotesi avanzata dal Tribunale, quella di un possibile torneo illecito, l'unica ad aver consistenza nel caso in esame: le conversazioni Basso-Moroni portano a tale conclusione ove esaminate alla luce del corretto presupposto di fatto che i tornei Scheveningen sono più facili degli altri solo nel senso che è molto più facile truccarli;

4) aggiunge che Moroni si è rivelato attendibile e dotato di un elevato standard morale e che nella conversazione Basso/Moroni vi è una palese confessione del Basso in quanto si è in presenza di frasi assertive e non certo dubitative, provocatorie o paradossali, come ritenuto dal Tribunale. Inoltre vi sono gli elementi probatori scaturenti dalla richiesta di Stella a Trasciatti di cancellare i messaggi compromettenti, dalle prove testimoniali che documentano come Basso abbia reiteratamente affermato che Mrdja compri e venda partite e addirittura che ricopra il ruolo di direttore di numerosi comportamenti illeciti, dal risultato di 2-0 conseguito da Stella contro Mrdja all'ultimo turno, dalla promessa di Stella di organizzare in futuro tornei più "sobri" rispetto a Montebelluna;



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

5) ha insistito nel richiedere che la valutazione degli elementi probatori venga eseguita nel suo complesso, in quanto la prova della colpevolezza dei tesserati discende dall'insieme delle evidenze documentali e testimoniali. A tal fine la Procura ha richiamato i principi che presiedono lo standard probatorio nella giustizia sportiva, secondo cui è sufficiente un insieme di indizi, gravi, precisi e concordanti, che determinino un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito;

6) ha specificato che persino nella denegata ipotesi in cui fosse confermata in sede di appello l'assoluzione di Basso per il capo A1 del deferimento, questo, contrariamente a quanto ha sentenziato il primo giudice, non comporterebbe l'automatica assoluzione di Stella dal capo B1 in quanto le intenzioni illecite dettagliatamente manifestate da Stella a Trasciatti prima dell'inizio del torneo di Montebelluna erano chiarissime e la loro eventuale esecuzione era indipendente dall'accordo con Basso. Quest'ultimo ha dichiarato alla Procura che era ben possibile che ci fossero accordi in sala e che prima dell'ultima partita tra Stella e Mrdja tutti pensavano che quest'ultimo avrebbe lasciato vincere Stella. Questo scenario illecito è stato contemplato dalla sentenza impugnata, laddove ha formulato la propria ipotesi favorevole al Basso.

Conclude, quindi, la Procura Federale richiedendo a questa Corte di accertare le ulteriori responsabilità degli incolpati Basso e Stella rispetto a quelle già



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

accertate dal giudice di prime cure, nonché le responsabilità disciplinari degli incolpati Mrdja e ASD Vergani irrogando le sanzioni ivi indicate.

Il tesserato Basso, costituitosi in giudizio, ha contestato le argomentazioni della Procura Federale sottolineando l'assenza di qualsivoglia valore confessorio delle dichiarazioni rese da Basso nelle conversazioni su Facebook e ribadendo che trattasi di frasi provocatorie, che dimostrano un atteggiamento poco edificante e inopportuno ma che non fornisce alcuna prova di accordi illeciti. Aggiunge la difesa che queste esternazioni sarebbero, comunque , avvenute al di fuori delle sedi di gioco, non in occasione di manifestazioni e , quindi, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art.35 RGD.

Il tesserato Milan Mrdja, costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto del reclamo della Procura specificando che nelle conversazioni intercorse tra gli incolpati, non vi sarebbero segnali di confessione, trattandosi di "chiacchiere" tra giocatori e che le contestazioni sono generiche, inconsistenti e prive di alcuna prova diretta. Il tesserato ha inoltre contestato le deposizioni rese da alcuni testi che hanno fornito prove a carico (ad es. Moroni) ed ha valorizzato, al contrario, quelle da cui emerge che non sono stati ravvisati sospetti di accordi illeciti.

Il tesserato Andrea Stella si è costituito in giudizio ed ha proposto appello incidentale.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Fermo quanto successivamente si dirà in merito al suo appello incidentale avverso la sanzione irrogata dal giudice di prime cure nonché al distinto capo di imputazione affrontato nel 1° motivo del reclamo della Procura, la difesa di Stella ha contestato le argomentazioni della Procura sulla asserita irregolarità del torneo di Montebelluna in quanto fondate su elementi generici e assolutamente non specificati: non risulta un dato di individuazione, non c'è un fatto, non si sa quali erano i tornei alterati, quali i giocatori. Ha, inoltre, specificato che il dialogo tra Stella e Trasciatti richiamato dalla procura è avvenuto alle tre di notte in tono amichevole e scherzoso, senza nulla che potesse trasformarsi in qualcosa di concreto: si è trattato di un chiacchiericcio notturno che non ha cagionato nulla e che in assenza di un agire concreto *cogitationis poenam nemo patitur*.

Ad avviso di questo Collegio il reclamo della Procura relativo alla irregolarità del Torneo di Montebelluna è infondato e non merita accoglimento.

Va, innanzitutto, evidenziato che, per quanto attiene lo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva questa Corte condivide i seguenti principi di diritto autorevolmente stabiliti dal *Collegio di Garanzia del Coni, Sezioni Unite, con la decisione n.6 del 2016*:

a) Il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio; con la conseguenza che deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito;

b) L'illecito, per essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase della ideazione che quella così detta preparatoria e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato.

Orbene, risulta dagli atti del procedimento che, con riferimento al capo di imputazione relativo al compimento di atti diretti alla commissione di un illecito sportivo consistito nella ideazione e organizzazione di un torneo volto allo scopo di consentire al tesserato Stella di conseguire la norma di Grande Maestro, due tipologie di elementi asseritamente probatori sono stati prodotti dalla Procura in primo grado.

Nella prima rientravano, con un percorso a ritroso, una serie di testimonianze indirette, riproduzioni de relato provenienti dall'unica fonte: Guido Caprio.

Tali elementi non sono stati presi in considerazione dal Tribunale Federale poiché Caprio, considerate le sue condizioni di salute non ha potuto rendere testimonianza e comunque è stato versato in giudizio un suo scritto non



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

contestato in cui ha negato di aver detto che il torneo di Montebelluna fosse combinato o di esser stato avvisato di ciò da Basso.

La statuizione sul punto del giudice di prime cure non ha formato oggetto di impugnazione.

La seconda tipologia di elementi asseritamente probatori è costituita dalle conversazioni su Facebook tra Basso e Moroni e tra Stella e Trasciatti in cui si parla in più punti del torneo di Montebelluna, dalle prove testimoniali sulle affermazioni di Basso a proposito di Mrdja e sull'ultimo incontro del torneo.

Questa Corte, dopo una attenta lettura delle affermazioni telematiche intercorse tra Basso e Moroni, ritiene che ad esse non possa attribuirsi la valenza confessoria reclamata dalla Procura Federale. Manca la volontà di autoaccusarsi, come eccepito dalla difesa di Basso ed è presente il tono provocatorio correttamente evidenziato dal Tribunale. Le affermazioni di Basso puntualmente riportate a pagina 10 della sentenza impugnata, circa la presenza di corruzione nel mondo degli scacchi e l'esistenza di tariffe da parte di alcuni giocatori, nonché la sua visione spregiudicatamente commerciale del mondo degli scacchi sono obiettivamente gravi, anche in relazione ad altre dichiarazioni fatte dal Basso in altre circostanze, così come emerse in giudizio, e se hanno comportato le conseguenze sanzionatorie individuate dal Giudice di prime cure non son tali da integrare, neppure in collegamento con altri



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

elementi istruttori, la violazione dell'art. 32 RGD oggetto dal capo di imputazione in esame.

Ai sensi dell'art.32 RGD rispondono di illecito sportivo i tesserati che compiano *“atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto”*.

Dalla locuzione *“atti diretti a”* discende che sia sempre necessaria la presenza di qualcosa concretamente apprezzabile altrimenti la locuzione normativa si svuoterebbe di significato. Il principio giuridico di offensività implica sempre, anche in ambito sportivo, la compresenza almeno apprezzabile di un atteggiamento materiale oltre a quello psicologico.

Il materiale probatorio a carico degli incolpati deferiti non deve superare il ragionevole grado di certezza, tuttavia deve sempre essere supportato da circostanze di gravità, precisione e concordanza, necessarie a generare un ragionevole affidamento circa il compiuto illecito, che nel dialogo telematico Basso/Moroni ad avviso del Collegio non si ravvisano.

Si aggiunga peraltro che tale conversazione è avvenuta dopo la conclusione del torneo di Montebelluna allorché Basso ben avrebbe potuto indicare elementi specifici sulla ormai avvenuta presunta alterazione degli incontri scacchistici e che inoltre in alcune sue parti, laddove si riferisce a *“fantasie di una storia immaginaria che non hanno valore”* Basso pare anche autocontraddirsi.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Anche le dichiarazioni di Basso circa il comportamento “commerciale” di Mrdja non rilevano, in quanto generiche e non circostanziate, nella fattispecie in esame.

Le considerazioni espresse per la conversazione Basso-Moroni valgono anche per il dialogo Stella/Trasciatti.

In esso, ad avviso del Collegio, non si ravvisa nulla di concreto in relazione al capo di imputazione in questione.

Il riferimento alla organizzazione di tornei più sobri e ad un soggetto esterno indicato come “capo”, non integra – per genericità e assenza di specificazioni - di per sé o in collegamento agli altri elementi istruttori esaminati in questa sede d’appello la fattispecie illecita in esame.

Si tratta di dialoghi telematici che non forniscono fatti apprezzabili ex art. 32 RGD. ed anche autonomamente dal collegamento con Basso, la condotta di Stella non può di per sé essere sussunta nella fattispecie di cui al capo d’imputazione in esame, non risultando alcun dato specifico.

Il fatto che sia venuto meno uno dei pilastri su cui era stato incardinato il procedimento sportivo – ovvero sia la catena probatoria discendente da Guido Caprio – ha indubbiamente nuociuto all’impostazione accusatoria, ma questa Corte si deve attenere agli elementi di cui può avere cognizione- nei limiti del devoluto ex art.82 sub6 RGD- e trarne le giuridiche conseguenze.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Anche la tesi espressa dalla Procura reclamante secondo cui il Tribunale ha fornito una interpretazione benevola delle dichiarazioni di Basso a Moroni sulla base della erronea considerazione che la formula Scheveningen possa attirare giocatori desiderosi di conseguire più facilmente titoli internazionali non muta la conclusione cui è giunta questa Corte in merito alla assenza di un quadro indiziario – esaminabile ed esaminato in sede d'appello - grave, preciso e concordante, idoneo a sostenere il capo di imputazione A1,B1,C1 del deferimento.

Ne consegue che il reclamo proposto dalla Procura Federale debba essere respinto.

STELLA

Le considerazioni di cui sopra vanno richiamate anche per quanto attiene il reclamo proposto dalla Procura Federale con riferimento al capo B3 ed al ricorso incidentale proposto da Stella Andrea.

Impugna la Procura Federale la derubricazione dal contestato art.32 RGD all'art.35 RGD lamentando che il Tribunale abbia errato in fatto e diritto, sottovalutando le condotte contestate ed equivocando sulla non ipotizzabilità del tentativo in tema di illecito sportivo.

Conclude quindi la Procura Federale che la Corte in riforma della sentenza condanni Stella ad anni uno di sospensione con accessori.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

La difesa di Stella propone appello incidentale e dimette memoria difensiva nella quale sottolinea la totale mancanza di prove dell'illecito e dettagliatamente puntualizza sulla irrilevanza di deposizioni interpretate solo maliziosamente.

Si deve premettere che il tesserato Andrea STELLA non ha prodotto reclamo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della decisione (11 dicembre 2017), previsto dall'art. 82 comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina. Nei termini di regolamento, invece, ha presentato reclamo la Procura Federale, avverso le decisioni di cui ai capi B1 e B3. Il successivo 10 gennaio 2018, il tesserato STELLA ha presentato un atto qualificato come "appello incidentale e memoria difensiva sul capo B3 e "memoria difensiva avverso l'atto di appello presentato dalla Procura Federale", relativi ai capi B1 e B3.

La Procura Federale, in sede di conclusioni, meglio precisate in apposita memoria, ha contestato la tempestività dell'atto, ritenendo superati i termini perentori previsti dall'articolo 82 comma 2. A tale eccezione, l'intimato ha resistito sostenendo che la norma richiami espressamente l'articolo 334 del codice di procedura civile, che prevede la forma della <<impugnazione incidentale tardiva>>, consentita fino al giorno dell'udienza.

L'eccezione sollevata dalla Procura Federale sembra cogliere nel segno, dovendosi dichiarare inammissibile l'appello incidentale del tesserato STELLA.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

In realtà, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del reclamante STELLA, l'articolo 82 RGD non richiama in alcun modo espressamente la norma del codice di procedura civile (art. 334 c.p.c.), limitandosi a disciplinare le modalità di presentazione dell'appello, nelle forme principale e incidentale.

L'appello incidentale è un istituto generale del diritto processuale, sia civile che penale, per il quale è possibile proporre appello al di fuori dei termini previsti, quando la controparte abbia proposto appello nel termine di legge, con la funzione di integrare il contraddittorio e consentire all'appellante incidentale di fornire una tesi alternativa. Nonostante non debba essere presentato nei termini previsti per l'appello in via principale, anche l'appello incidentale è comunque sottoposto a termini. In sede penale il termine è costituito da 15 giorni dalla data di notificazione dell'impugnazione proposta dall'appellante principale (art. 595 c.p.p.); in sede civile, dal momento della comparsa di risposta, all'atto di costituzione in cancelleria (art. 343 c.p.c.). La presentazione dell'appello incidentale in udienza è consentito solo quando l'interesse ad appellare sorga in conseguenza di altro appello incidentale, e non dell'appello principale (595 comma 2 c.p.c.).

La disciplina contenuta nell'articolo 82 RGD non appare assimilabile a nessuna delle due procedure, contenendo una regolamentazione autonoma della figura dell'appello incidentale, priva di disposizioni relative a termini o condizioni.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

La normativa prevede, in via generale, un termine perentorio per l'impugnazione, fissato in 15 giorni dal deposito della sentenza. Poi, il 5° comma dell'articolo 82 consente alla parte intimata (non reclamante) di presentare l'impugnazione alla prima udienza, qualora non sia ancora decaduta.

Da ciò si deduce, come correttamente osservato dalla Procura Federale, che se si facesse coincidere come termine ultimo per presentare l'appello incidentale quello della prima udienza, la parte intimata non sarebbe mai decaduta prima di tale data e quindi non avrebbe senso l'inciso indicato nella norma (qualora non sia decaduta). Per dare un senso alla disposizione si deve solo ammettere che il sistema sia configurato nel senso che, qualora sia fissata udienza di discussione entro i 15 giorni, i reclami che seguono (non ancora decaduti) dovranno essere proposti, a pena di inammissibilità, entro e non oltre la data l'udienza.

Per tali motivi, l'appello incidentale del tesserato Andrea STELLA deve essere dichiarato inammissibile, questione che diviene, comunque, irrilevante alla luce della decisione adottata nel merito.

La Corte condivide, infatti, la qualificazione giuridica operata da Tribunale Federale sul capo B3.

Pacifico risulta che il Trasciatti (causa ELO insufficiente), non avrebbe nemmeno potuto partecipare al torneo in cui giocava Stellama ad uno minore



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

(verosimilmente non con formula Scheveningen) e che questi non era un organizzatore.

Si aggiunga che, nemmeno con l'attivo e puntualmente finalizzato intervento del Trasciatti, dalle parole di Stella è emerso qualcosa di concreto e rilevante per ravvisare la violazione originariamente contestata.

A tale riguardo le deduzioni di diritto riportate in precedenza per il capo B1 e ricavate dalla Decisione n.6/16 del Collegio di Garanzia SSUU appaiono anche qui dirimenti.

Non ritiene la Corte, aldilà di eventuali affermazioni discutibili del primo Giudice puntualmente censurate dalla Procura, che nel caso de quo vi sia stato nei colloqui notturni tra Stella e Trasciatti qualcosa di *"apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato"*.

Del resto proprio quest'ultimo aspetto appare deficitario, difettando ogni collegamento con altri soggetti (organizzatori del Torneo al quale il Trasciatti avrebbe potuto partecipare) dotati di un qualche reale potere di garantire al Trasciatti un certo numero di punti dietro versamento di corrispettivo. Ci si colloca, quindi, in una fase che precede persino il tentativo e consente alla Corte di condividere la decisione gravata.

Nessun dubbio, infine, residua sulla qualifica di tale condotta come sconveniente, offensiva e non conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in violazione degli art.li 3 e 35 RGD per quali è stato sanzionato con



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

una pena che appare, ad avviso della Corte, assolutamente corretta sia nella scelta della sanzione che della sua durata.

Inammissibile e nella fattispecie infondata appare la richiesta di vittoria di spese avanzata dalla difesa di Stella, non essendo affatto prevista dal RGD e a maggior ragione nel caso di specie, in cui anche il reclamante è soccombente.

L'impugnata sentenza è, quindi, meritevole di piena conferma.

BASSO

Per quanto attiene il reclamo proposto da **Basso**, priva di pregio in fatto e diritto appare la tesi difensiva che le esternazioni *de quo* –pacificamente avvenute - non sarebbero censurabili.

Sotto il primo profilo, come correttamente indicato in data 19.01.2018 dalla Procura Federale a pag. 3 della memoria autorizzata, almeno alcune di esse sono avvenute in occasione di trasferte in cui il Basso e gli altri giocatori, che costituivano il suo "uditorio", rappresentavano i colori italiani e, pertanto, in occasione manifestazioni e attività federale.

È, però, sotto il profilo giuridico che la questione viene *de plano* risolta.

Merita, infatti, ricordare che l'art.3 del RGD impone "*che i tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI*".

L'art.2 del Codice di comportamento del Coni impone ai tesserati di "*comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.*"



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla luce di quanto sopra le condotte *de quo* sono, quindi, certamente sanzionabili.

Per quanto attiene alla lamentata erronea scelta della sanzione ed alla sua eccessività, la difesa deduce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere grave la condotta per la qualifica di Presidente rivestita dal Basso che, invece, non rivestiva più all'epoca dei fatti tale qualifica e nel ritenere che i motivi fossero futili e nel non aver concesso l'attenuante di cui alla giovane età.

Le censure non colgono nel segno.

Come valutato dal Tribunale, almeno alcune delle chat Facebook tra Basso e Moroni si sono svolte in data 8/9 gennaio, durante la Presidenza del Basso, che a detta della stessa difesa va dal 20.10.16 al 08.01.17.

Ma a tutto voler concedere è proprio una disamina accurata dell'art. 35 RGD che chiarisce la corretta scelta della sanzione.

La norma prevede che *"in caso di particolare gravità, **anche** in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente o al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sospensione da uno a sei mesi"*.

Orbene, proprio l'impiego del termine anche che fuga ogni dubbio.

Il regolamento non determina in concreto e come numero chiuso i casi di gravità ma individua solo alcune ipotesi di gravità codificata.

In altri termini, in presenza di qualifica soggettiva, di mezzo di comunicazione qualificato e di recidiva, la gravità è diretta conseguenza, ma vi può ben essere



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

anche in altri casi, secondo i criteri contenuti nell'art. 39 RGD, non a caso titolato "Principi generali sull'applicazione delle sanzioni".

Nel caso di specie il fatto è particolarmente grave sia per i criteri indicati nell'art.39 RGD, che per la recidiva.

La sentenza va dunque confermata.

MRDJA.

Il Tribunale pronuncia sentenza di assoluzione evidenziando l'assenza di elementi probatori dai quali ricavare che il deferito avesse volontariamente perduto le due partite giocate con Stella e tenuto un comportamento in violazione dell'art.32 RGD. In particolare, il primo Giudice sottolinea la assoluta genericità di sospetti tra alcuni giocatori concretatesi solo in voci di corridoio.

Conclude, infine, il Tribunale che persino nell'ipotesi - che esclude - in cui fosse stata provato che il MRDJA fosse "il direttore" di un traffico di giocatori tale circostanza non sarebbe ricaduta nella violazione di cui all'art.32 RGD, difettando la prova di "atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara".

Avverso l'assoluzione di MRDJA propone reclamo la Procura Federale riproducendo tutti gli atti di indagine e primo grado in particolare a pag.46 e 47. La Procura, dopo aver ripercorso la questione (dalla Corte già esaminata *supra*) della irregolarità del Torneo di Montebelluna, ritenendo che la condotta del MRDJA configuri un illecito sportivo ex art. 32 RGD, conclude chiedendo



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

che, in riforma della gravata sentenza, lo stesso venga condannato alla sospensione di mesi 6 per il capo C1 del deferimento.

Milan MRDJA propone reclamo incidentale chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, sottolineando la fumosità ed infondatezza delle accuse ed in particolare la infondatezza delle deposizioni dei testi Moroni, Brunello, Godena e la rilevanza liberatoria della deposizione dell'arbitro internazionale Renier. Conclude, quindi, la difesa nel senso della conferma della assoluzione per totale mancanza di prove.

La Corte, a prescindere dalla dubbia ammissibilità dell'appello della Procura Federale che è del tutto generico sul punto delle due partite disputate dal Mrdja con lo Stella, ritiene che lo stesso sia anche sul punto infondato. Non vi è in atti alcuna prova di una condotta del MRDJA diretta perdere le due partite de quo.

Generiche e malevole voci correnti fra il pubblico non sono certo una prova. L'unica vera prova acquisita è la deposizione dell'arbitro Renier, allertato prima del Torneo, laddove dichiara *"ho seguito con attenzione le partite più sospette, ma non sono mai riuscito a cogliere elementi che mi dessero la certezza o anche un gravissimo sospetto di combine"*.

Si tratta in tutta evidenza di una prova a discarico che brilla in un deserto probatorio.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

La sentenza di primo grado ha fatto un uso corretto e condivisibile degli elementi probatori acquisiti e deve essere confermata.

Igor NAUMKIN

CAPO D1

Il tesserato Igor NAUMKIN è stato dichiarato colpevole dal Tribunale Federale, per violazione degli artt. 2, 3, 32 comma 1, 41 del RGD, per avere tentato di coinvolgere altro giocatore (Alex DOBBOLETTA) nella manipolazione, dietro corrispettivo, del risultato della partita che i due avrebbero disputato nel primo turno di uno dei tornei di Montebelluna 2017, tentativo non riuscito a causa del rifiuto di DOBBOLETTA.

Secondo il Tribunale Federale, nel giudizio sono emersi elementi specifici e concordanti che fanno ritenere provati i fatti di cui all'incoltazione. Le prove sono state individuate nelle testimonianze di DOBBOLETTA e di Carlo TRAVERSI, secondo cui NAUMKIN, la sera prima dell'inizio del torneo, durante un *buffet*, ha proposto al primo di vendergli la partita al prezzo di 200 euro; offerta rifiutata dal destinatario, che il giorno successivo ha perso la partita contro NAUMKIN.

Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo il difensore di NAUMKIN, che ha avanzato i seguenti motivi di doglianza.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Secondo il reclamante, il Tribunale ha omesso di “contestualizzare” la pretesa richiesta di compravendita della partita e non ha considerato il tono scherzoso della stessa. Il teste TRAVERSI, presente al fatto, ha dichiarato di aver percepito in modo chiaro che NAUMKIN avesse fatto una battuta, a cui non aveva dato la minima importanza. Senza voler sostenere che NAUMKIN versasse in condizioni di incapacità, il reclamante ha affermato che dovevano essere comunque valutate le sue condizioni personali, che in quel momento apparivano di una persona che aveva mangiato e bevuto oltre misura, oltre ad essere in precarie condizioni di salute. Inoltre, secondo il reclamante, le dichiarazioni di DOBBOLETTA dovevano essere giudicate non attendibili; aspetto sul quale mancava ogni tipo di considerazione da parte del Tribunale. L’inattendibilità delle dichiarazioni di DOBBOLETTA, invece, doveva essere valutata, tenuto conto che non ha denunciato il fatto immediatamente, ma solo tre mesi dopo l’incontro (27 marzo 2017), peraltro senza menzionare la presenza di TRAVERSI alla proposta di illecito.

Con memoria del 19 gennaio 2018 la Procura Federale ha chiesto la conferma della condanna. Nell’atto, la Procura ha sottolineato che NAUMKIN non poteva avere intendimenti scherzosi con DOBBOLETTA, con il quale non aveva alcuna confidenza. Inoltre, non si doveva tenere conto dell’impressione espressa da TRAVERSI (che si trattasse di una battuta), perché tale sensazione non fa fede sul punto. Infine, la circostanza per la quale DOBBOLETTA non ha



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

immediatamente riferito della presenza di TRAVERSI è dipesa solo dal fatto che nessuno glielo aveva chiesto; ma, appena la domanda gli è stata rivolta dal Tribunale Federale, ha chiaramente detto che TRAVERSI ha assistito al fatto.

All'udienza del 27.01.2018, la Procura Federale ha chiesto la conferma della condanna. Il difensore ne ha chiesto la riforma, ribadendo le proprie precedenti argomentazioni e sottolineando l'inattendibilità di DOBBOLETTA e la non idoneità della proposta di NAUMKIN, consistita in una mera battuta.

Il reclamo di NAUMKIN deve, quindi, essere respinto, con conseguente conferma della decisione relativa alla dichiarazione di colpevolezza di Igor NAUMKIN, di cui al punto D1.

E' sufficientemente provato che Igor NAUMKIN, la sera prima dell'inizio del torneo di Montebelluna, propose al tesserato DOBBOLETTA, alla presenza del tesserato TRAVERSI, l'acquisto, al prezzo di 200 euro, della partita che avrebbero giocato il giorno seguente, a cui è seguito il rifiuto del destinatario. La circostanza è univocamente provata dalla dichiarazioni di DOBBOLETTA (alla Procura Federale il 27.03.2017; al Tribunale Federale il 22.10.2017), di TRAVERSI (dichiarazione manoscritta del 23.09.2017 e al Tribunale Federale il 22.10.2017), di BASSO (dichiarazione *de relato*, resa alla Procura Federale il 03.04.2017). Pertanto, il fatto materiale non può essere messo in discussione, dovendosi solo valutare la serietà della proposta.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Come correttamente sottolineato dal Tribunale Federale, non esiste alcuna prova evidente che NAUMKIN volesse soltanto scherzare e, in ogni caso, nulla lascia escludere che il tentativo di illecito potesse essere eseguito in forma ironica, diretta a valutare la reazione del soggetto a cui era diretta l'offerta. D'altra parte, l'assenza di qualsiasi precedente rapporto di confidenza tra NAUMKIN e DOBBOLETTA porta ad escludere, o rendere quanto meno insolita e implausibile, la portata ironica o goliardica della proposta. Né può valere a togliere validità alla proposta di NAUMKIN l'asserito stato di alterazione psico-fisica in cui sembrava versare, perché tale condizione non prova in alcun modo l'incapacità di comprendere il senso delle proprie affermazioni, precise e correlate ad uno specifico evento sportivo, costituito dalla partita in programma nel torneo. Deve aggiungersi che, nonostante le discrasie evidenziate nel reclamo sulla genesi della testimonianza di DOBBOLETTA, la stessa tesi difensiva di NAUMKIN non nega che sia stata effettuata la proposta, ma ne afferma solo la portata scherzosa, determinata dalle alterate condizioni di salute di NAUMKIN, che avevano prodotto un atteggiamento "sopra le righe, per il superamento dei freni inibitori". Il fatto storico, dunque, non è contestato, ma si critica solo la sua portata seria e concreta. Oggettivamente, dunque, v'è stata l'offerta di vendita dell'incontro, che è risultata inefficace solo per il rifiuto di DOBBOLETTA; ma che avrebbe potuto realizzarsi qualora lo stesso avesse immediatamente accettato, senza necessità di ulteriori attività o



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

mezzi di realizzazione da parte dell'interessato. Tale condotta è stata esternata in modo oggettivo e in maniera non vaga, ma specifica nell'oggetto dell'accordo e nell'entità della somma richiesta (*<<Fui avvicinato prima due volte da Naumkim, il quale mi chiese se volessi comprare la partita o il pareggio (...) Naumkin mi chiese la prima volta € 200,00 per la vittoria e € 50,00 per il pareggio e la seconda € 150,00 per la vittoria e € 50,00>>*; alla P.F. aveva dichiarato *<<A seguito del mio insistente rifiuto, mi ha offerto un prezzo scontato di Euro 150 per la vittoria. La partita è stata regolarmente giocata ed ho perso seppure avessi raggiunto una buona posizione>>*); ed era riferita ad un evento certo e futuro (la partita in programma tra i due). Perciò, aveva concreta possibilità di raggiungere immediatamente lo scopo e ciò appare sufficiente per ritenere integrati gli atti diretti a realizzare l'illecito. L'aver tenuto un "comportamento sopra le righe, per il superamento dei freni inibitori" non esclude l'intenzionalità della condotta ed, anzi, sembra voler dire che il giocatore avesse trovato, proprio nello stato di ebbrezza, la capacità di non trattenere la volontà di proporre comportamenti illeciti.

La condotta di Naumkin, in conclusione, deve considerarsi, ad ogni effetto, un "atto diretto ad alterare lo svolgimento di una gara", come tale integrante l'illecito di cui all'art. 32 RGD (senza che possano essere valutati i requisiti della idoneità e univocità richiesti dall'art. 41 RGD, non applicabili a tale illecito



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

a consumazione anticipata, dovendosi solo valutare la concreta materialità della condotta e la direzione dell'atto).

Per tali motivi la sentenza deve essere confermata.

Angelo DAMIA

Capo E2

Il tesserato Angelo DAMIA è stato dichiarato colpevole dal Tribunale Federale, per violazione degli artt. 2, 3, 32 comma 1, 41 del RGD, per avere tentato di coinvolgere altro giocatore (Olga ZIMINA) nella manipolazione, dietro corrispettivo, del risultato di una partita dei campionati italiani a Fano, tentativo non riuscito a causa del rifiuto della ZIMINA.

Secondo il Tribunale Federale, nel giudizio sono emersi elementi specifici e concordanti che fanno ritenere provati i fatti di cui all'incolpazione. Le prove sono state individuate nella testimonianza di Olga ZIMINA, la quale ha riferito che DAMIA, durante il campionato italiano del 2013, le propose per due volte l'acquisto della partita, prima di giocarla e poi durante l'incontro, dopo che la tesserata ZIMINA aveva fatto una mossa irregolare.

Secondo il Tribunale, il ritardo nel denunciare il fatto non inficia l'autenticità di quanto riferito, in quanto la mancata denuncia è una circostanza a sé stante, che non incide sulla veridicità del racconto, che appare privo di contraddizioni, sia fattuali che logiche. Il Tribunale Federale ha messo in evidenza che né il timore di incorrere nell'illecito di omessa denuncia, né ipotetici motivi di



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

risentimento da parte di ZIMINA per aver perso il titolo di campionessa italiana possono portare alla conclusione che la giocatrice abbia detto il falso al Tribunale Federale, davanti a cui ha reso testimonianza previo ammonimento ex art. 81 RGD.

Avverso la decisione ha proposto rituale reclamo il difensore di DAMIA, che ha avanzato i seguenti motivi di censura.

Secondo il reclamante non vi erano "elementi specifici e concordanti" per ritenere Angelo DAMIA responsabile della violazione, in quanto agli atti risulta esserci solo la dichiarazione di Olga ZIMINA, senza che vi fossero testimonianze esterne, di soggetti terzi o di arbitri. La giocatrice ZIMINA, peraltro, non poteva ritenersi soggetto disinteressato, perché diretta competitorice di DAMIA e portatrice di un interesse diretto nella vicenda *de qua*.

Non è da escludere, secondo il ricorrente, che ZIMINA avesse ricordato male la vicenda, infarcendo il racconto di circostanze mal ricordate o ingigantite. In ogni caso, il reclamante ritiene non irrilevante che ZIMINA non avesse tempestivamente denunciato il fatto. Inoltre, era da considerare che DAMIA, con la vittoria della partita, ha impedito a ZIMINA di raggiungere l'importante traguardo di campionessa italiana e, pertanto, non era da escludere il sospetto che le sue dichiarazioni fossero inficiate da risentimento e, quindi, non genuine. Il reclamante ha lamentato che, mentre in altri punti della sentenza le dichiarazioni di altri giocatori sono state valutate non sufficienti per provare un



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

illecito, al contrario, le dichiarazioni isolate di Olga ZIMINA sono state valorizzate al punto da considerarle piena prova dei fatti. Per concludere, il reclamante ha lamentato l'intervento nelle indagini del sig. Yuri Garret, allenatore di giocatrici, tra cui Olga ZIMINA, ipotizzando una sua incidenza nel processo in questione.

Con memoria del 19 gennaio 2018 la Procura Federale ha chiesto la conferma della condanna. La Procura ha messo in evidenza che il libero convincimento del Giudice può fondarsi anche sulla testimonianza di una sola persona, in un contesto in cui, per natura e modalità, la condotta non aveva carattere appariscente e, quindi, realizzata in assenza di terze persone.

Con replica del 23 gennaio 2018 la difesa di DAMIA ha ribadito le proprie posizioni. Ha aggiunto che all'epoca dei fatti, nel 2013, il regolamento disciplinante il processo sportivo in ambito scacchistico rimandava espressamente al processo penale, prevedendo che la condanna potesse conseguire esclusivamente al raggiungimento di un quadro probatorio in grado di superare il ragionevole dubbio. In tal senso, per il principio processuale "*tempus regit actum*", ossia "*l'atto è regolato dalla legge vigente al tempo in cui è stato commesso*", era necessario che le prove avessero la forza di vincere il ragionevole dubbio.

All'udienza del 27.01.2018, la Procura Federale ha chiesto la conferma della condanna. Il difensore di DAMIA la riforma, ribadendo le proprie precedenti



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

argomentazioni. In tale sede, la difesa ha evidenziato la non spontaneità della denuncia di ZIMINA, la quale ha preso l’iniziativa di denunciare il fatto solo perché aveva saputo che la Procura era già venuta a conoscenza dell’episodio, ad opera di un altro G.M.

Il reclamo deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione relativa alla dichiarazione di colpevolezza di Angelo DAMIA, di cui al punto E2.

Nel valutare la vicenda il Tribunale Federale ha fatto buon governo dei principi interpretativi dettati per la ricostruzione dei fatti, quando questi derivino dalla dichiarazione di un soggetto, contestata dalla parte contrapposta. Non essendo necessaria la presenza di riscontri, in questi casi deve essere valutata la plausibilità oggettiva del racconto e la credibilità soggettiva del testimone.

Il Tribunale Federale, tenuto conto della descrizione precisa, circostanziata e coerente del racconto di Olga ZIMINA, ha ritenuto credibili le sue affermazioni, che non sono inficiate dal tempo trascorso, trattandosi di testimonianza logica e non contraddittoria. Le dichiarazioni rese da Olga ZIMINA (sia al Procuratore Federale che in sede di interrogatorio) dimostrano in maniera evidente la sincerità della giocatrice, che ha rappresentato di non avere alcun risentimento verso Angelo DAMIA (nonostante la proposta l’avesse sdegnata) e di averlo, poco dopo, perdonato. La tesserata ha precisato di non avere prontamente denunciato il fatto, perché ignara dell’esistenza dell’illecito di “omessa denuncia”: circostanza confermata dalla Procura Federale, che si è dimostrata



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

a conoscenza della diffusa ignoranza su tale norma, al punto da aver sentito l'esigenza di pubblicizzarla sulla rivista "Torre e Cavallo", per diffondere l'informazione, in un'ottica di moralizzazione dell'ambiente scacchistico.

Il reclamante ha contestato la credibilità di Olga ZIMINA, che per effetto della vittoria di DAMIA ha perso il titolo di campionessa italiana e che, quindi, poteva nutrire sentimenti di risentimento verso il medesimo. Ma la critica non si attaglia al caso concreto, in quanto Olga ZIMINA ha sempre mostrato un atteggiamento tutt'altro che risentito, "costretta" a segnalare il fatto solo perché aveva saputo essere illecito disciplinare l'omessa denuncia e convinta, a distanza di tempo, che si trattasse di un atto dovuto.

Piuttosto, l'elevato valore che avrebbe rappresentato per ZIMINA la vittoria con DAMIA, rende ancora più plausibile la proposta di acquisto della partita, trattandosi di un'offerta particolarmente appetibile, per l'eccezionale traguardo che la giocatrice avrebbe potuto raggiungere vincendo l'incontro.

Inoltre, il Tribunale Federale ha correttamente valutato anche la personalità dei dichiaranti, mettendo in evidenza il precedente disciplinare di Angelo DAMIA, già sanzionato in passato per una grave infrazione ai principi di correttezza e *fair play*. A ciò possono aggiungersi valutazioni sul tenore delle conversazioni intercorse su Facebook tra i due tesserati, nelle quali ZIMINA ha rappresentato a DAMIA, con rammarico e serenità, di avere "dovuto" comunicare la vicenda alla Procura Federale, a cui DAMIA ha contrapposto



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

gratuiti insulti e intimidazioni (<<*sei poco furba..complimenti ancora, tra noi 2 la squallida sei tu, non io, esiste anche la denuncia per diffamazione e falsa testimonianza...informati prima*>>): si tratta di espressioni che fanno ulteriore luce sulla genesi della testimonianza e sulla sincerità del testimone.

Non risultano pertinenti i riferimenti alle valutazioni effettuate dal Tribunale sulle testimonianze di altre persone, perché ognuna di esse riguarda situazioni di diversa natura, caratterizzate da specificità che non consentono di amalgamare i parametri di giudizio. Né appare rilevante il riferimento all'attività di Yuri GARRET, la cui attività non fornisce alcun indizio di inquinamento della prova, costituita dalle dichiarazioni direttamente fornite da Olga ZIMINA davanti agli organi di giustizia.

Il parametro con cui valutare i fatti deve essere quello attuale e non quello previgente (il principio processuale "*tempus regit actum*", infatti, impone di utilizzare la regola di giudizio vigente nel momento in cui si esprime la decisione, e non quello in cui si è verificato il fatto oggetto della valutazione, perché "*l'actus*" in questione è la decisione del giudice); ma anche a voler ritenere applicabile il più rigoroso parametro, può affermarsi che la prova esistente nel procedimento è sufficiente e idonea a dimostrare l'illecito, oltre il ragionevole dubbio.

La condotta di DAMIA, in conclusione, deve considerarsi, ad ogni effetto, un "atto diretto ad alterare lo svolgimento di una gara", come tale integrante



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

l'illecito di cui all'art. 32 RGD (senza che possano essere valutati i requisiti della idoneità e univocità richiesti dall'art. 41 RGD, non applicabili a tale illecito a consumazione anticipata, dovendosi solo valutare la concreta materialità della condotta e la direzione dell'atto).

Per tali motivi la sentenza di primo grado deve essere confermata.

Esula dalle competenze della Corte ed è riservata alla Procura Federale ogni ulteriore valutazione su eventuali omesse o ritardate denunce.

Società ASD B. Vergani Paese degli scacchi

Capo F

Il Tribunale, dopo aver escluso la responsabilità di Basso con riferimento a capo A1, ha escluso ogni responsabilità della Società Vergani ai sensi dell'art. 35 comma 3, ritenendo che le dichiarazioni del BASSO lesive dell'immagine pubblica del movimento scacchistico non siano avvenute nell'esercizio delle sue funzioni.

Propone reclamo la Procura Federale esclusivamente sul presupposto che l'accertamento di responsabilità del Basso per il capo 1 dell'atto di deferimento comporti la responsabilità oggettiva della Società *de quo*.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Il rigetto del reclamo della Procura sul capo 1 contestato al Basso comporta come logica conseguenza anche il rigetto del reclamo avverso il proscioglimento della Vergani e la conferma della reclamata sentenza che appare anche sul punto del tutto condivisibile in fatto ed in diritto.

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

P.Q.M.

Visti gli atti di causa, sentite le parti,

respinge tutti i reclami proposti e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1/2017 emessa dal Tribunale federale in data 25 novembre 2017.

Milano, 12 febbraio 2018

Il Presidente Gianfranco Ceoletta

I Giudici

Luca Malvezzi Campeggi

Luca Sergio